Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° — **ROMA - Lunedì, 12 marzo 1934 - ANNO XII** — **Numero 60**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1934

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 gennaio 1934, n. 325.

Conversione in legge del R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1515, che reca aggiunte all'art. 17 della legge 17 marzo 1932, n. 368, riguardante il disciplinamento dei tipi di farina e di pane.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1515, che reca aggiunte all'art. 17 della legge 17 marzo 1932, n. 368, riguardante il disciplinamento dei tipi di farina e di pane.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — ACERBO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 22 gennaio 1934, n. 326.

Conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1733, contenente norme che disciplinano il contratto di trasporto aereo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto 28 settembre 1933, numero 1733, contenente norme che disciplinano il contratto di traspoto aereo, con le seguenti modificazioni:

È soppresso l'ultimo capoverso dell'art. 5.

Il secondo periodo del terzo comma dell'art. 8 è sostituito dal seguente:

« Il vettore può a quest'effetto fare esaminare il contenuto dei bagagli e disporre il sequestro o anche la distruzione delle cose pericolose o nocive ».

È soppresso il n. 3 dell'art. 24.

Il n. 12 dello stesso art. 24 è sostituito dal seguente:

« Il prezzo delle cose, se il trasporto è fatto contro assegno, ed eventualmente l'ammontare delle spese ».

L'art. 35 è sostituito dal seguente:

« Il vettore è responsabile del danno risultante dalla interruzione del viaggio o da un ritardo nel trasporto aereo di viaggiatori, bagagli o cose ».

Nel secondo comma dell'art. 46 è inserita fra le parole: « non possono agire » e « contro il vettore » la parola « che ».

Il capoverso dell'art. 47 è sostituito dal seguente:

« Nel caso di trasporti combinati, il destinatario ha diritto di ottenere la consegna delle cose trasportate contro presentazione del documento relativo all'ultimo trasporto ».

Nell'art. 50 alla parola « capo » è sostituita la parola « decreto ».

Nell'art. 51 è soppressa la parola « internazionali ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — DI CROLLALANZA — DE FRANCISCI — DE BONO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 5 febbraio 1934, n. 327.

Disciplina del commercio ambulante.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' considerato venditore ambulante agli effetti della presente legge colui il quale venda a domicilio dei compratori ovvero su aree pubbliche, purchè la vendita non si effettui su mercati all'ingrosso o su banchi fissi di mercati al minuto coperti, ovvero in chioschi, baracche e simili, fissati stabilmente al suolo.

Art. 2.

L'esercizio del commercio ambulante è subordinato alla concessione di una licenza rilasciata su domanda dell'interessato, dal podestà su conforme parere di una Commissione comunale presieduta dal podestà stesso o da un suo delegato, e composta di due rappresentanti della Federazione provinciale del commercio e di due rappresentanti dell'Unione dei Sindacati fascisti del commercio.

L'esercizio del commercio ambulante nei porti, sia a terra che a bordo, va inoltre subordinato alle speciali norme emanate dalle competenti autorità marittime, in applicazione dell'art. 166 del Codice per la marina mercantile e dell'art. 33 della legge 23 luglio 1896, n. 318.

Art. 3.

La licenza rilasciata è soggetta a fine di ogni anno al visto da parte del podestà, che si pronuncia su conforme parere della Commissione di cui all'art. 2, e dà facoltà al titolare

di esercitare il commercio nell'ambito della Provincia di origine, e, su richiesta dell'interessato, anche in altre cinque provincie confinanti, che devono essere indicate nella licenza.

Nel caso in cui le provincie confinanti siano in numero inferiore a cinque, il venditore può designare in quali altre provincie limitrofe, e sino alla concorrenza del numero massimo consentito, intende esercitare la vendita ambulante.

Art. 4.

I podestà dei Comuni comunicano al principio di ciascun mese al competente Consiglio provinciale dell'economia corporativa l'elenco nominativo delle licenze di vendita ambulante rilasciate nel mese precedente, indicando anche le provincie per le quali ciascuna licenza è valida.

Il Consiglio dell'economia è tenuto a sua volta a comunicare agli altri Consigli l'elenco nominativo di quelle licenze che autorizzano il venditore ambulante ad esercitare la sua attività nel loro territorio.

I Consigli provinciali dell'economia, nel mese di novembre di ciascun anno, comunicano alle Commissioni comunali le direttive generali — da deliberarsi in seduta plenaria dei Consigli stessi — da seguirsi nel rilascio delle licenze di vendita ambulante per l'anno successivo in rapporto alle caratteristiche economiche della Provincia, alla densità della popolazione e alle reali esigenze della produzione, del commercio e del consumo.

Art. 5.

I provvedimenti comunali riguardanti la istituzione, il funzionamento e la soppressione dei mercati ambulanti debbono essere emanati sentito il parere della Commissione di cui all'art. 2.

A modifica dell'articolo 12 della legge 7 luglio 1907, n. 489, e della legge 16 giugno 1932, n. 973, le disposizioni concernenti gli orari di vendita e l'esercizio domenicale dei venditori ambulanti sono emanate con decreto del prefetto della provincia su proposta delle Commissioni di cui al precedente comma, udito il parere del Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

Le deliberazioni podestarili concernenti le tasse di posteggio, l'appalto della riscossione di tali tasse ed ogni altro provvedimento sono adottate previo parere della Commissione di cui all'articolo 2.

Art. 6.

Il commercio ambulante deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza con il solo aiuto di familiari. Ciascuna licenza dà diritto all'esercizio della vendita a braccio a mezzo di un solo banco, quadrupede, carretto o altro veicolo.

La licenza non è trasmessibile che ai discendenti e collaterali dei venditori ambulanti fino al quarto grado.

Art. 7.

I Comuni non possono concedere il posteggio a chi non è provvisto della licenza e comunque non possono concedere più di un posteggio per ogni licenza.

Il posteggio comunale non è cedibile a titolo gratuito od oneroso nè temporaneamente nè permanentemente.

Art. 8.

Il rilascio della licenza è subordinato al versamento di un deposito cauzionale, di lire 100 fino al reddito annuo di ricchezza mobile di lire 4999, da effettuarsi con deposito su libretto postale di risparmio.

Per i redditi di ricchezza mobile da lire 5000 ed oltre, si applicano le norme vigenti per le cauzioni di cui al R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2774.

E' ammesso l'esonero dal versamento per coloro che posseggono il certificato di povertà rilasciato dal Comune o che a giudizio della Commissione comunale non siano in grado di versare il deposito cauzionale.

Art. 9.

Gli agricoltori e gli artigiani, che vendono al minuto direttamente i loro prodotti a domicilio del compratore o sui mercati, sono tenuti a munirsi della licenza di cui all'art. 2.

Sono però esonerati dal versamento della cauzione di cui all'art. 8 e la licenza non può essere negata dalle Commissioni comunali quando risulti provata la loro qualità di produttori diretti.

Art. 10.

Compatibilmente con le aree destinate alle fiere e mercati e con le esigenze sanitarie e di polizia annonaria, il Comune non può vietare l'afflusso di venditori ambulanti muniti di licenza valevole per la Provincia a cui il Comune appartiene.

Art. 11.

Il venditore ambulante che voglia esercitare la sua attività anche in altre Provincie non indicate nella licenza dovrà ottenere preventivamente l'autorizzazione, da iscriversi nella licenza medesima da parte del presidente del Consiglio provinciale dell'economia corporativa competente per territorio. Tale autorizzazione non soggetta a tassa potrà avere la durata non inferiore a un mese e non superiore a sei in relazione alle condizioni dei mercati ambulanti e al numero delle altre autorizzazioni concesse.

La domanda per ottenere l'autorizzazione può essere inoltrata al Consiglio dell'economia interessato per il tramite dell'Associazione sindacale competente.

Art. 12.

L'obbligo dell'autorizzazione rimane sospeso per la durata di 15 giorni oltre quelli di fiera, in occasione di fiere regionali, per i venditori ambulanti della regione o delle regioni limitrofe. In occasione di fiere nazionali l'obbligo medesimo è sospeso per eguale periodo di tempo per tutti i venditori ambulanti.

Art. 13.

In deroga all'art. 28 della legge 18 aprile 1926, n. 731, i venditori ambulanti sono tenuti ad iscriversi al solo Consiglio provinciale dell'economia corporativa della provincia di abituale residenza.

Art. 14.

Al venditore ambulante che contravviene alle disposizioni contenute nella presente legge, senza pregiudizio delle sanzioni penali, qualora il fatto costituisca reato, può essere temporaneamente ritirata la licenza di esercizio e, in caso di recidiva, revocata.

La revoca della licenza importa la perdita della cauzione.

Il ritiro temporaneo o la revoca sono disposti dal podestà, che ha rilasciata la licenza, sentita la Commissione comunale di cui all'articolo 2.

Art. 15.

Contro il provvedimento di diniego, di ritiro temporaneo o di revoca della licenza di esercizio l'interessato può ricorrere entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento, al prefetto quale presidente del Consiglio provinciale dell'economia corporativa, che decide inappellabilmente, sentito il parere della sezione commerciale del Consiglio stesso.

Art. 16.

Coloro che alla data di entrata in vigore delle presenti norme, siano già abilitati all'esercizio del commercio ambulante, sono autorizzati a continuare la loro attività sino alla apposizione sulla licenza del visto di cui all'articolo 3.

Art. 17.

Le modalità inerenti alla prestazione della cauzione saranno stabilite con apposito decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello per le corporazioni.

Art. 18.

Le disposizioni della presente legge, relative al rilascio della licenza ed alla prestazione della cauzione, sostituiscono per i commercianti ambulanti quelle contenute nel R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174.

Ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge è abrogata.

Art. 19.

Con decreto Reale su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per l'agricoltura e foreste e per la grazia e giustizia, saranno emanate le norme per l'esecuzione della presente legge.

Art. 20.

La presente legge entrerà in vigore un mese dopo la data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 febbraio 1934 - Anno XII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — ACERBO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 febbraio 1934, n. 328.
Nuovi provvedimenti in materia di terremoti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge emanate in conseguenza del terremoto 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e le successive modificazioni e disposizioni estensive;

Vista la legge 19 luglio 1914, n. 761;

Visti i Regi decreti 13 maggio 1915, n. 775, e 14 novembre 1915, n. 1661;

Visto il R. decreto-legge 5 novembre 1916, n. 1518, e le successive disposizioni estensive;

Visto il R. decreto-legge 3 maggio 1920, n. 545;

Visto il R. decreto-legge 23 settembre 1920, n. 1315;

Visto il R. decreto-legge 16 novembre 1921, n. 1705;

Visto il R. decreto-legge 27 settembre 1923, n. 2309;

Visto il R. decreto-legge 23 dicembre 1923, n. 2873;

Visto il R. decreto-legge 17 gennaio 1924, n. 75;

Visto il R. decreto-legge 22 gennaio 1924, n. 107;

Visto il R. decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 86;

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1594;

Visto il R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2178;

Visto il R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 334;

Visto il R. decreto-legge 13 marzo 1927, n. 431;

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 457;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1069;

Visto il R. decreto-legge 3 aprile 1930, n. 682;

Visto il R. decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11, convertito nella legge 5 giugno 1933, n. 665;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di procedere alla emanazione di alcune norme che valgano a consentire la più sollecita definizione delle domande per contributi e per mutui a favore dei danneggiati dai terremoti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 11 del R. decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 86, e l'art. 5 del R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1594, sono sostituiti dal seguente:

« Alle Provincie ed ai Comuni danneggiati dai terremoti del 28 dicembre 1908, dell'8 maggio 1914, del 13 gennaio 1915, del 26 aprile e del 2 dicembre 1917, del 10 novembre 1918, del 29 giugno, 10 settembre e 25 ottobre 1919, del 6-7 settembre 1920, del 1° dicembre 1921 e del 17 agosto 1926, è data facoltà di utilizzare — previa autorizzazione dei Ministeri delle finanze, dell'interno e dei lavori pubblici — i contributi dello Stato, cui hanno diritto per i loro fabbricati patrimoniali, nella attuazione dei piani regolari, e nella esecuzione di opere pubbliche, o comunque di interesse pubblico, danneggiate dai terremoti stessi, limitatamente alla parte della spesa, non coperta da sussidi o da concorsi statali a norma di legge.

« Analoga facoltà, nei modi e nei limiti sopradetti, è data alle opere pie, per i contributi cui hanno diritto per i loro fabbricati patrimoniali da utilizzare nella esecuzione delle opere destinate a scopi di istruzione, assistenza e beneficenza ».

Art. 2.

All'art. 1 del R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 334, è aggiunto il seguente comma:

« La facoltà di cui al secondo comma del presente articolo è consentita ai danneggiati dei Comuni già compresi nelle provincie di Firenze e di Massa, aggregati rispettivamente alle provincie di Forlì e di Lucca con i Regi decreti 4 marzo 1923, n. 544, e 9 novembre 1923, n. 2490, per le domande di contributo presentate dopo l'entrata in vigore di tali decreti, ma prima della scadenza del termine utile del 31 marzo 1927 ».

Art. 3.

Il sesto comma dell'art. 479 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, è soppresso.

Art. 4.

L'art. 10 del R. decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11, convertito nella legge 5 giugno 1933, n. 665, è modificato come appresso:

« Qualora ricorrano circostanze speciali, il Ministro per le finanze, sentito il Comitato interministeriale per l'assegnazione delle obbligazioni, potrà, a suo insindacabile giudizio, dichiarare la validità delle domande avanzate per la concessione delle obbligazioni o dei contributi sotto qualsiasi forma, o dei mutui di favore, quando le domande stesse, purchè presentate entro i termini stabiliti dalle leggi in vigore, siano state sottoscritte da persona diversa dall'interessato, o siano comunque incomplete nella redazione o nella sottoscrizione.

« La decadenza delle domande di contributo dello Stato, a norma di legge, sarà pronunciata con motivato decreto del Ministro per le finanze, sentito il Comitato interministeriale predetto, o dell'intendente di finanza per i contributi di sua competenza.

« Il decreto di decadenza deve essere comunicato all'interessato per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

« Contro la decretata decadenza è ammesso soltanto il ricorso in via straordinaria al Re ».

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro per le finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 345, foglio 25. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 febbraio 1934, n. 329.

Provvedimenti per facilitare opere di colonizzazione che si svolgono in condizioni di particolare disagio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di facilitare e sostenere opere di colonizzazione che si svolgono in condizione di particolare disagio;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le corporazioni e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Ministro per le finanze, con le modalità e cautele da stabilirsi in apposita convenzione, è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato per operazioni di finanziamento destinate ad aiutare opere di colonizzazione che si svolgono in condizioni di particolare disagio.

Sono autorizzati a partecipare a tali operazioni anche l'Istituto nazionale delle assicurazioni e l'Istituto nazionale fascista per la previdenza sociale per una somma non eccedente, in complesso, L. 3.000.000.

La garanzia di cui sopra non può avere efficacia per somma superiore a L. 300.000 ad anno per la durata di quindici anni.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 345, foglio 47. — MANCINI.

REGIO DECRETO 19 febbraio 1934, n. 330.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto per le case popolari di Bergamo e nomina di un commissario per la gestione straordinaria dell'Ente stesso.

N. 330. R. decreto 19 febbraio 1934, con il quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, viene sciolto il Consiglio d'amministrazione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Bergamo, e nominato un commissario per la gestione straordinaria dell'Ente stesso.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1934 - Anno XII

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Convenzione internazionale concernente il lavoro forzato od obbligatorio.

(GINEVRA, 28 GIUGNO 1930)

Allegata alla legge 29 gennaio 1934-XII, n. 274, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale *del 3 marzo 1934, n. 53).*

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail de la Société des Nations,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 10 juin 1930 en sa quatorzième session,

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives au travail forcé ou obligatoire, question comprise dans le premier point de l'ordre du jour de la session, et

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'un projet de convention internationale.

adopte, ce vingt-huitième jour de juin mil neuf cent trente, le projet de convention ci-après, à ratifier par les Membres de l'Organisation internationale du Travail conformément aux dispositions de la Partie XIII du Traité de Versailles et des Parties correspondantes des autres Traités de Paix:

Article 1.

Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s'engage à supprimer l'emploi du travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes dans le plus bref délai possible.

En vue de cette suppression totale, le travail forcé ou obligatoire pourra être employé, pendant la période transitoire, uniquement pour des fins publiques et à titre exceptionnel, dans les conditions et avec les garanties stipulées par les articles qui suivent.

A l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente convention et à l'occasion du rapport prévu à l'article 31 ci-dessous, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail examinera la possibilité de supprimer sans nouveau délai le travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes et décidera s'il y a lieu l'inscrire cette question à l'ordre du jour de la Conférence.

Article 2.

Aux fins de la présente convention, le terme « travail forcé ou obligatoire » désignera tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gré.

Toutefois, le terme « travail forcé ou obligatoire » ne comprendra pas, aux fins de la présente convention:

a) tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire et affecté à des travaux d'un caractère purement militaire;

b) teout travail ou service faisant partie des obligations civiques normales des citoyens d'un pays se gouvernant pleinement lui-même;

c) tout travail ou service exigé d'un individu comme conséquence d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire, à la condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées;

d) tout travail ou service exigé dans les cas de force majeure, c'est-à-dire dans les cas de guerre, de sinistres ou menaces de sinistres tels qu'incendies, inondations, famines, tremblements de terre, épidémies et épizooties violentes, invasions d'animaux, d'insectes ou de parasites végéteaux nuisibles, et en général toutes circonstances mettant en danger ou risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population;

e) les menus travaux de village, c'est-à-dire les travaux exécutés dans l'intérêt direct de la collectivité par les membres de celle-ci, travaux qui, de ce chef, peuvent être considérés comme des obligations civiques normales incombant aux membres de la collectivité, à condition que la population elle-même ou ses représentants directs aient le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux.

Article 3.

Aux fins de la présente convention, le terme « autorités compétentes » désignera soit les autorités métropolitaines, soit les autorités centrales supérieures du territoire intéressé.

Article 4.

Les autorités compétentes ne devront pas imposer ou laisser imposer le travail forcé ou obligatoire au profit de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées.

Si une telle forme de travail forcé ou obligatoire au profit de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées existe à la date à laquelle la ratification de la présente convention par un Membre est enregistrée par le Secrétaire général de la Société des Nations, ce Membre devra supprimer complètement ledit travail forcé ou obligatoire dès la date de l'entrée en vigueur de la présente convention à son égard.

Article 5.

Aucune concession accordée à des particuliers, à des compagnies ou à des personnes morales privées ne devra avoir pour conséquence l'imposition d'une forme quelconque de travail forcé ou obligatoire en vue de produire ou de recueillir les produits que ces particuliers, compagnies ou personnes morales privées utilisent ou dont ils font le commerce

Si des concessions existantes comportent des dispositions ayant pour conséquence l'imposition d'un tel travail forcé ou obligatoire, ces dispositions devront être rescindées aussitôt que possible afin de satisfaire aux prescriptions de l'article premier de la présente convention.

Article 6.

Les fonctionnaires de l'administration, même lorsqu'ils devront encourager les populations dont ils ont la charge à s'adonner à une forme quelconque de travail, ne devront pas exercer sur ces populations une contrainte collective ou individuelle en vue de les faire travailler pour des particuliers, compagnies ou personnes morales privées.

Article 7.

Les chef qui n'exercent pas des fonction administratives ne devront pas avoir recours au travail forcé ou obligatoire.

Les chefs exerçant des fonctions administratives pourront, avec l'autorisation expresse des autorités compétentes, avoir recours au travail forcé ou obligatoire dans les conditions visées à l'article 10 de la présente convention.

Les chefs légalement reconnus et ne recevant pas une rémunération adéquate sous d'autres formes pourront bénéficier de la jouissance de services personnels dûment réglementés, toutes mesures utiles devant être prises pour prévenir les abus.

Article 8.

La responsabilité de toute décision de recourir au travail forcé ou obligatoire incombera aux autorités civiles supérieures du territoire intéressé.

Toutefois, ces autorités pourront déléguer aux autorités locales supérieures le pouvoir d'imposer du travail forcé ou obligatoire dans les cas où ce travail n'aura pas pour effet d'éloigner les travailleurs de leur résidence habituelle. Ces autorités pourront également déléguer aux autorités locales supérieures, pour les périodes et dans les conditions qui seront stipulées par la réglementation prévue à l'article 23 de la présente convention, le pouvoir d'imposer un travail forcé ou obligatoire pour l'exécution duquel les travailleurs devront s'éloigner de leur résidence habituelle, lorsqu'il s'agira de faciliter le déplacement de fonctionnaires de l'administration dans l'exercice de leurs fonctions et le transport du matériel de l'administration.

Article 9.

Sauf dispositions contraires stipulées à l'article 10 de la présente convention, toute autorité ayant le droit d'imposer du travail forcé ou obligatoire ne devra permettre le recours à cette forme de travail que si elle s'est d'abord assuré:

a) que le service ou travail à exécuter est d'un intérêt direct et important pour la collectivité appelée à l'exécuter;

b) que ce service ou travail est d'une nécessité actuelle ou imminente;

c) qu'il a été impossible de se procurer la main-d'œuvre volontaire pour l'exécution de ce service ou travail malgré l'offre de salaires et de conditions de travail au moins égaux à ceux qui sont pratiqués dans le territoire intéressé pour des travaux ou services analogues; et

d) qu'il ne résultera pas du travail ou service un fardeau trop lourd pour la population actuelle, eu égard à la maind'œuvre disponible et à son aptitude à entreprendre le travail en question.

Article 10.

Le travail forcé ou obligatoire demandé à titre d'impôt et le travail forcé ou obligatoire imposé, pour des travaux d'intérêt public, par des chefs qui exercent des fonctions administratives devront être progressivement supprimés.

En attendant cette abolition, lorsque le travail forcé ou obligatoire sera demandé à titre d'impôt et lorsque le travail forcé ou obligatoire sera imposé, par des chefs qui exercent des fonctions administratives, en vue de l'exécution de travaux d'intérêt public, les autorités intéressés devront s'assurer préalablement:

a) que le service ou travail à exécuter est d'un intérêt direct et important pour la collectivité appelée à l'exécuter;

b) que ce service ou travail est d'une nécessité actuelle ou imminente;

c) qu'il ne résultera pas du travail ou service un fardeau trop lord pour la population actuelle, eu égard à la maind'œuvre disponible et à son aptitude à entreprendre le travail en question;

d) que l'exécution de ce travail ou service n'obligera pas les travailleurs à s'éloigner du lieu de leur résidence habituelle,

e) que l'exécution de ce travail ou service sera dirigée conformément aux exigences de la religion, de la vie sociale et de l'agricolture.

Article 11.

Seuls les adultes valides de sexe masculin dont l'âge ne sera pas présumé inférieur à 18 ans ni supérieur à 45, pourront être assujettis au travail forcé ou obligatoire. Sauf pour les catégories de travail visées à l'article 10 de la présente convention, les limitations et conditions suivantes devront être observées:

a) reconnaissance préalable, dans tous les cas où cela sera possible, par un médecin désigné par l'administration, de l'absence de toute maladie contagieuse et de l'aptitude physique des intéressés à supporter le travail imposé et les conditions où il sera exécuté;

b) exemption du personnel des écoles, élèves et professeurs, ainsi que du personnel administratif en général;

c) maintien dans chaque collectivité du nombre d'hommes adultes et valides indispensables à la vie familiale et sociale;

d) respect de liens conjugaux et familiaux.

Aux fins indiquées par l'alinea *c*) cidessus, la réglementation prévue à l'article 23 de la présente convention fixera la proportion d'individus de la population permanente mâle et valide qui pourra faire l'objet d'un prélèvement déterminé, sans toutefois que cette proportion puisse, en aucun cas, dépasser 25 pour cent de cette population. En fixant cette proportion, les autorités compétentes devront tenir compte de la densité de la population, du développement social et physique de cette population, de l'époque de l'année et de l'état des travaux à effectuer par les intéressés sur place et à leur propre compte; d'une manière générale, elles devront respecter les nécessités économiques et sociales de la vie normale de la collectivité envisagée.

Article 12.

La période maximum pendant laquelle un individu quelconque pourra être astreint au travail forcé ou obligatoire sous ses diverses formes ne devra pas dépasser soixante jours par période de douze mois, les jours de voyage nécessaires pour aller au lieu de travail et pour en revenir devant être compris dans ces soixante jours.

Chaque travailleur astreint au travail forcé ou obligatoire devra être muni d'un certificat indiquant les périodes de travail forcé ou obligatoire qu'il aura effectuées.

Article 13.

Les heures normales de travail de toute personne astreinte au travail forcé ou obligatoire devront être les mêmes que celles en usage pour le travail libre et les heures de travail effectuées en sus de la durée normale devront être rémunérées aux mêmes taux que les taux en usage pour les heures supplémentaires des travailleurs libres.

Un jour de repos hebdomadaire devra être accordé à toutes les personnes soumises à une forme quelconque de travail forcé ou obligatoire et ce jour devra coïncider autant que possible avec le jour consacré par la tradition ou les usages du pays ou de la région.

Article 14.

A l'exception du travail prévu à l'article 10 de la présente convention, le travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes devra être rémunéré en espèces et à des taux qui, pour le même genre de travail, ne devront être inférieurs ni à ceux en vigueur dans la région où les travailleurs sont employés, ni à ceux en vigueur dans la région où les travailleurs ont été recrutés.

Dans le cas de travail imposé par des chefs dans l'exercice de leurs fonctions administratives, le paiement de salaires dans les conditions prévues au paragraphe précédent devra être introduit aussitôt que possible.

Les salaires devront être versés à chaque travailleur individuellement et non à son chef de tribu ou à toute autre autorité.

Les jours de voyage pour aller au lieu de travail et pour en revenir devront être comptés pour le paiement des salaires comme journées de travail.

Le présent article n'aura pas pour effet d'interdire la fourniture aux travailleurs des rations alimentaires habituelles comme partie du salaire, ces rations devant être au moins équivalentes à la somme d'argent qu'elles sont censées représenter; mais aucune déduction ne devra être opérée sur le salaire, ni pour l'acquittement des impôts, ni pour la nourriture, les vêtements et le logement spéciaux qui seront fournis aux travailleurs pour les maintenir en état de continuer leur travail eu égard aux conditions spéciales de leur emploi, ni pour la fourniture d'outils.

Article 15.

Toute législation concernant la réparation des accidents ou des maladies résultant du travail et toute législation prévoyant l'indemnisation des personnes à la charge de travailleurs décédés ou invalides, qui sont ou seront en vigueur sur le territoire intéressé, devront s'appliquer aux personnes assujetties au travail forcé ou obligatoire dans les mêmes conditions qu'aux travailleurs libre.

De toute façon, toute autorité employant un travailleur au travail forcé ou obligatoire devra avoir l'obligation d'assurer la subsistance dudit travailleur si un accident ou une maladie résultant de son travail a pour effet de le rendre totalement ou partiellement incapable de subvenir à ses besoins. Cette autorité devra également avoir l'obligation de prendre des mesures pour assurer l'entretien de toute personne effectivement à la charge dudit travailleur en cas d'incapacité ou de décès résultant du travail.

Article 16.

Les personnes soumises au travail forcé ou obligatoire ne devront pas, sauf dans les cas de nécessité exceptionnelle, être transferées dans des régions où les conditions de nourriture et de climat seraient tellement différentes de celles auxquelles elles ont été accoutumées qu'elles offriraient un danger pour leur santé.

Dans aucun cas, un tel transfert de travailleurs ne sera autorisé sans que toutes les mesures d'hygiène et d'habitat qui s'imposent pour leur installation et pour la sauvegarde de leur santé n'aient été strictement appliquées.

Lorsqu'un tel transfert ne pourra être évité, des mesures assurant l'adaptation progressive des travailleurs aux nouvelles conditions de nourriture et de climat devront être adoptées après avis du service médical compétent.

Dans les cas où ces travailleurs sont appelés à exécuter un travail régulier auquel ils ne sont pas accoutumés, des mesures devront être prises pour assurer leur adaptation à ce genre de travail, notamment en ce qui concerne l'entraînement progressif, les heures de travail, l'aménagement de repos intercalaires et les améliorations ou accroissements de rations alimentaires qui pourraient être nécessaires.

Article 17.

Avant d'autoriser tout recours au travail forcé ou obligatoire pour des travaux de construction ou d'entretien qui obligeront les travailleurs à séjourner sur des lieux de travail pendant une période prolongée, les autorités compétentes devront s'assurer:

1) que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour assurer l'hygiène des travailleurs et leur garantir les soins médicaux indispensables, et que, en particulier: *a*) ces travailleurs subissent un examen médical avant de commencer les travaux et de nouveaux examens à des intervalles déterminés durant la durée de l'emploi; *b*) il a été prévu un personnel médical suffisant ainsi que les dispensaires, infirmeries, hôpitaux et matériel nécessaires pour faire face à tous les besoins; et *c*) la bonne hygiène des lieux de travail, l'approvisionnement des travailleurs en eau, en vivres, en combustibles et matériel du cuisine ont été assurés d'une manière satisfaisante et des vêtements et un logement satisfaisants ont été prévus s'il est nécessaire;

2) que des mesures appropriées ont été prises pour assurer la subsistance de la famille du travailleur, notamment en facilitant l'envoi d'une partie du salaire à celle-ci, par un procédé sûr, avec l'assentiment ou sur la domande du travailleur;

3) que les voyages des travailleurs pour aller au lieu du travail et pour en revenir seront assurés par l'administration, sous sa responsabilité et à ses frais, et que l'administration facilitera ces voyages en utilisant dans la plus large mesure possible tous les moyens de transport disponibles;

4) que, en cas de maladie ou d'accident du travailleur entraînant une incapacité de travail d'une certaine durée, le rapatriement du travailleur sera assuré aux frais de l'administration;

5) que tout travailleur qui désirerait rester sur place comme travailleur libre, à l'exspiration de sa période de travail forcé ou obligatoire, aura la faculté de le faire sans être déchu, pendant une période de deux ans, de ses droits au rapatriement gratuit.

Article 18.

Le travail forcé ou obliagtoire pour le transport de personnes ou de marchandises, par exemple pour le portage et le pagayage, devra être supprimé dans le plus bref délai possible, et, en attendant cette suppression, les autorités compétents devront édicter des règlements fixant notamment: *a*) l'obligation de n'utiliser ce travail que pour faciliter le déplacement de fonctionnaires de l'administration dans l'exercice de leurs fonctions, ou le transport du matériel de l'administration, ou, en cas de nécessité absolument urgente, le transport d'autres personnes que des fonctionnaires; *b*) l'obligation

de n'employer à de tels transports que des hommes reconnus physiquement aptes à ce travail par un examen médical préalable, dans tous les cas où cet examen est possible; dans les cas où il ne sera pas possible, la personne employant cette main-d'œuvre devra s'assurer, sous sa responsabilité, que les travailleurs employés ont l'aptitude physique requise et ne souffrent pas d'une maladie contagieuse; *c*) la charge maximum à porter par les travailleurs; *d*) le parcours maximum qui pourra être imposé à ces travailleurs du lieu de leur résidence; *e*) le nombre maximum de jours par mois ou par toute autre période, pendant lesquels ces travailleurs pourront être réquisitionnés, en comprenant dans ce nombre les journées du voyage de retour; *f*) les personnes qui sont autorisées à faire appel à cette forme de travail force ou obligatoire ainsi que la mesure dans laquelle elles ont le droit d'y recourir.

En fixant les maxima dont il est question sous les lettres *c*), *d*), *e*) du paragraphe précédent, les autorités compétentes devront tenir compte des divers éléments à considérer, notamment de l'aptitude physique de la population qui devra subir la réquisition, de la nature de l'itinéraire à parcourir, ainsi que des conditions climatériques.

Les autorités compétentes devront, en outre, prendre des dispositions pour que le trajet quotidien normal des porteurs ne dépasse pas une distance correspondant à la durée moyenne d'une journée de travail du huit heures, étant entendu que, pour la déterminer, on devra tenir compte non seulement de la charge à porter et de la distance à parcourir, mais encore de l'état de la route, de l'époque de l'année et de tous les autres éléments à considérer; s'il était nécessaire d'imposer aux porteurs des heures de marche supplémentaires, celles-ci devront être rémunérées à des taux plus élevés que les taux normaux.

Article 19.

Les autorités compétentes ne devront autoriser le recours aux cultures obligatoires que dans le but de prévenir la famine ou une disette de produits alimentaires et toujours sous la réserve que les denrées ou les produits ainsi obtenus devront rester la propriété des individus ou de la collectivité qui les auront produits.

Le présent article ne devra pas avoir pour effet, lorsque la production se trouve organisée, suivant la loi et la coutume, sur une base communale et lorsque les produits ou les bénéfices provenant de la vente de ces produits restent la propriété de la collectivité, de supprimer l'obligation pour les membres de la collectivité de s'acquitter du travail ainsi imposé.

Article 20.

Les législations prévoyant une répression collective applicable à une collectivité entière pour des délits commis par quelques-uns de ses membres ne devront pas comporter le travail forcé ou obligatoire pour une collectivité comme une des méthodes de répression.

Article 21.

Il ne sera pas fait appel au travail forcé ou obligatoire pour les travaux souterrains à exécuter dans les mines.

Article 22.

Les rapports annuels que le Membres qui ratifient la présente convention s'engagent à présenter au Bureau international du Travail, conformément aux dispositions de l'article 408 du Traité de Versailles et des articles correspondants des autres Traités de paix, sur les mesures prises par eux pour donner effet aux dispositions de la présente convention, devront contenir des informations aussi complètes que possible, pour chaque territoire intéressé, sur la mesure dans laquelle il aura été fait appel au travail forcé ou obligatoire dans ce territoire, ainsi que sur les points suivants: fins auxquelles ce travail aura été effectué; taux de morbidité et de mortalité; heures de travail; méthodes de paiement des salaires et taux de ces derniers; ainsi que tous autres renseignements pertinents.

Article 23.

Pour donner effet aux dispositions de la présente convention, les autorités compétentes devront promulguer une réglementation complète et précise sur l'emploi du travail forcé ou obligatoire.

Cette réglementation devra comporter, notamment, des règles permettant à chaque personne assujettie au travail forcé ou obligatoire de présenter aux autorités toutes réclamations relatives aux conditions de travail qui lui sont faites et lui donnant des garanties que ces réclamations seront examinées et prises en considération.

Article 24.

Des mesures appropriées devront être prises dans tous les cas pour assurer la stricte application des règlements concernant l'emploi du travail forcé ou obligatoire, soit par l'extension au travail forcé ou obligatoire des attributions de tout organisme d'inspection déjà crée pour la surveillance du travail libre, soit par tout autre système convenable. Des mesures devront également être prises pour que ces règlements soient portés à la connaissance des personnes assujetties au travail forcé ou obligatoire.

Article 25.

Le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales et tout Membre ratifiant la présente convention aura l'obligation de s'assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées.

Article 26.

Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s'engage à l'appliquer aux territoires sousmis à sa souveraineté, juridiction, protection, suzeraineté, tutelle ou autorité, dans la mesure où il a le droit de souscrire des obligations touchant à des questions de juridiction intérieure. Toutefois, si ce Membre veut se prévaloir des dispositions de l'article 421 du Traité de Versailles et des articles correspondants des autres Traités de paix, il devra accompagner sa ratification d'une déclaration faisant connaître:

1) les territoires dans lesquels il entend appliquer intégralement les dispositions de la présente convention;

2) les territoires dans lesquels il entend appliquer les dispositions de la présente convention avec des modifications et en quoi consistent lesdites modifications;

3) les territoires pour lesquels il réserve sa décision.

La déclaration susmentionnée sera réputée partie intégrante de la ratification et portera des effets identiques. Tout Membre qui formulera une telle déclaration aura la faculté de renoncer, par une nouvelle déclaration, à tout ou partie des réserves contenues, en vertu des alinéas 2 et 3 ci-dessus, dans sa déclaration antérieure.

Article 27.

Les ratifications officielles de la présente convention dans les conditions prévues à la Partie XIII du Traité de Versailles et aux Parties correspondantes des autres Traités de Paix seront communiquées au Secrétaire général de la Société des Nations et par lui enregistrées.

Article 28.

La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée au Secrétariat.

Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Secrétaire général.

Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chacque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Article 29.

Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail auront été enregistrées au Secrétariat, le Secrétaire général de la Société des Nations notifiera ce fait à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également l'enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous autres Membres de l'Organisation.

Article 30.

Tout Membre avant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Secrétaire général de la Société des Nations, et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année apres avoir été enregistrée au Secrétariat.

Tout Membre ayant ratifié la présent convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article, sera lié pour une nouvelle période de cinq années, et par le suite pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de cinq années dans les conditions prévues au présent article.

Article 31.

A l'expiration de chaque période de cinq années à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail devra présenter à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente con-

vention et décidera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa revision totale ou partielle.

Article 32.

Au cas où la Conférence générale adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou partielle de la présente convention, la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit dénonciation de la présente convention sans condition de délai nonobstant l'article 30 ci-dessus, sous réserve que la nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur.

A partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.

La présente convention demeurerait toutefois en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la nouvelle convention portant revision.

Article 33.

Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l'un et l'autre.

Le texte qui précède est le texte authentique du projet de convention dûment adopté par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail dans sa quatorzième session qui s'est tenue à Genève et qui a été déclarée close le 28 juin 1930.

En foi de quoi ont apposé leurs signatures, le vingt-cinq juillet 1930.

Le Président de la Conférence:
E. MAHAIM.

Le Directeur du Bureau international du Travail:
ALBERT THOMAS.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1934.
Proroga delle facilitazioni concesse sulle Ferrovie dello Stato agli stranieri diretti in Italia.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le tariffe e condizioni per il trasporto delle persone sulle Ferrovie dello Stato;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio commerciale e del traffico - N. C/311/23005/5 in data 15 gennaio 1934-XII;

Visto il R. decreto-legge n. 2641 del 10 settembre 1923;

Visto il decreto Ministeriale n. 1283 del 7 novembre 1933-XII;

Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Articolo unico.

Le facilitazioni concesse sulle Ferrovie dello Stato agli stranieri che verranno in Italia fino al 21 aprile 1934-XII, con decreto Ministeriale n. 1283, del 7 novembre 1933, sono prorogate fino al 30 settembre 1934-XII.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 23 gennaio 1934 - Anno XII.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

(5941)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1934.
Proroga al 31 dicembre 1934 delle norme contenute nel decreto Ministeriale 15 luglio 1933, relative alla determinazione ed alla riscossione dei contributi sindacali obbligatori a carico degli esercenti la pesca litoranea.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 7 dicembre 1933, n. 2089, col quale sono prorogate al 31 dicembre 1934 le norme relative alle denuncie ed ai contributi sindacali obbligatori contenute nel R. decreto 1° dicembre 1930, n. 1644;

Ritenuta la necessità ed opportunità di prorogare alla stessa data le norme contenute nel proprio decreto 15 luglio 1933, relative alla determinazione ed alla riscossione dei contributi sindacali obbligatori a carico degli esercenti la pesca litoranea rappresentati dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria;

Decreta:

Le norme contenute nel decreto Ministeriale 15 luglio 1933, relative alla determinazione ed alla riscossione dei contributi sindacali obbligatori a carico degli esercenti la pesca litoranea rappresentati dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria, sono prorogate al 31 dicembre 1934.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° marzo 1934 - Anno XII.

p. *Il Ministro*: BIAGI.

(5937)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-25714.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Piscanc fu Giovanni, nato a Trieste il 18 novembre 1893 e residente a Trieste (via G. Schiaparelli n. 4), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pisani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Piscanc è ridotto in « Pisani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Slama in Piscanc fu Francesco, nata il 1° gennaio 1899, moglie;
2. Licia di Mario, nata il 9 dicembre 1923, figlia;
3. Mario di Mario, nato il 7 maggio 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(848)

N. 11419-10714.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Vladimiro Pertot fu Valentino, nato a Trieste il 28 novembre 1901 e residente a Trieste (Barcola Bovedo n. 358), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 71, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bertotti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vladimiro Pertot è ridotto in « Bertotti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Albina Starez in Pertot di Francesco, nata il 26 agosto 1905, moglie;
2. Lidia di Vladimiro, nata il 16 luglio 1929, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(850)

N. 11419-18183.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ermenegildo Pech fu Antonio, nato a Trieste il 20 ottobre 1893 e residente a Trieste (via Battaglia, n. 2), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Fornari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ermenegildo Pech, è ridotto in « Fornari ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(851)

N. 11419-19855.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Pahor fu Giovanni, nato a Voissizza (Comeno) il 30 agosto 1868 e residente a Trieste (viale XX Settembre, n. 58), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Parchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Pahor, è ridotto in « Parchi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(852)

N. 11419-19853.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.na Emilia Pahor di Francesco, nata a Trieste il 5 gennaio 1898 e residente a Trieste (viale XX Settembre, n. 58), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Parchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Emilia Pahor, è ridotto in « Parchi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del ci-

tato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(853)

N. 11419-19852.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.na Anna Pahor di Francesco, nata a Trieste il 3 settembre 1909 e residente a Trieste (viale XX Settembre, n. 58), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Parchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Anna Pahor, è ridotto in « Parchi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(854)

N. 11419-16078.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Osterreicher di Riccardo, nato a Trieste il 10 maggio 1909 e residente a Trieste (via Crociferi, n. 3), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Esti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Osterreicher, è ridotto in « Esti »;

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(855)

N. 11419-19854.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giusto Natlacen fu Francesco, nato a Trieste il 25 novembre 1878 e residente a Trieste (Chiadino S. Luigi, n. 805), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Natali »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giusto Natlacen, è ridotto in « Natali ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Rosa Novich in Natlacen fu Francesco, nata il 6 aprile 1880, moglie;
2. Stellia di Giusto, nata il 12 febbraio 1914, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(856)

N. 11419-22376.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.ra Giovanna Muslavic fu Andrea, in Tamplenizza, nata ad Albaro Vescovà il 15 febbraio 1881 e residente a Trieste (via Molino a Vento, Rozzol, n. 48), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Monsalvi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della sig.ra Giovanna Muslavic in Tamplenizza, è ridotto in « Monsalvi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(857)

N. 11419-15846.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Muha di Antonio, nato a Trieste il 14 aprile 1909 e residente a Trieste (via Montorsino, n. 4), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mosca »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Muha, è ridotto in « Mosca ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(858)

N. 11419-20652.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata per la sig.na Maria Montanja fu Andrea, nata a Trieste il 3 gennaio 1913 e residente a Trieste (via Crispi, n. 11), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Montagna »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Maria Montanja, è ridotto in « Montagna ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Santo fu Andrea, nato il 10 settembre 1914, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla tutrice dell'interessata, sig.ra Maria Montanja nei modi previsti al n. 7 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(859)

N. 11419-17478.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Montanja fu Matteo, nato a S. Dorligo della Valle il 2 giugno 1892 e residente a Trieste (via Crispi, n. 11), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Montagna »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Montanja, è ridotto in « Montagna ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Kirchengast in Montanja fu Andrea, nata il 2 aprile 1888, moglie;
2. Ermes di Giovanni, nato il 4 aprile 1923, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(860)

N. 11419-13145.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Leopoldo Modic di Leopolo, nato a Trieste il 29 settembre 1906 e residente a Trieste, piazza Leonardo da Vinci n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Modi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Leopoldo Modic è ridotto in « Modi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(861)

N. 11419-22164.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Mikulic di Giovanni, nato a Trieste il 9 gebbraio 1900 e residente a Trieste, via G. Ananian n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Micheli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Mikulic è ridotto in « Micheli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Antonia Ban in Mikulic di Stefano, nata il 9 giugno 1903, moglie;
2. Luciano di Luigi, nato il 21 dicembre 1922, figlio;
3. Livio di Luigi, nato il 5 dicembre 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(862)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario della Zona Ostigliese in provincia di Mantova.

Con R. decreto 25 gennaio 1934, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1934, registro n. 4, foglio n. 273, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario della Zona Ostigliese, con sede in Sustinente, provincia di Mantova.

La costituzione del detto Consorzio, di cui fanno parte 210 ditte, con un comprensorio di ettari 3770.28.59 è stata deliberata nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Sustinente il 24 settembre 1933.

(5663)

Approvazione dell'elenco dei terreni da sistemare, a cura dello Stato, per la sistemazione idraulico-forestale dei torrenti del monte Subasio.

Con decreto Ministeriale in data 28 febbraio 1934, n. 604, è stato approvato l'elenco dei terreni da sistemare, a cura dello Stato, per la sistemazione idraulico-forestale dei torrenti che discendono dal monte Subasio, previsti nel progetto del 30 giugno 1933, approvato con decreto Ministeriale del 17 agosto stesso anno, n. 2292.

(5664)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 57.

Media dei cambi e delle rendite
del 9 marzo 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.66
Inghilterra (Sterlina)	59.20
Francia (Franco)	76.60
Svizzera (Franco)	376.70
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.10
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.737
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.66
Cecoslovacchia (Corona)	48.85
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.67
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.62
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.01
Olanda (Fiorino)	7.93
Polonia (Zloty)	221 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	159.50
Svezia (Corona)	3.085
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendite 3,50 % (1906)	88.65
Id. 3,50 % (1902)	87.50
Id. 3 % lordo	65.75
Prestito Conversione 3,50 %	93.275
Buoni novennali. Scadenza 1934 maggio	100.125
Id. id. id. 1934 novembre	100.85
Id. id. id. 1940	106.15
Id. id. id. 1941	106.325
Id. id. id. 1943	99.975
Obbligazioni Venezie 3,50 %	93.225

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso a due posti di delegato corporativo aggiunto (grado 8°, gruppo A) nel ruolo dei Servizi speciali delle corporazioni.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visti l'art. 1 del R. decreto 15 agosto 1930, n. 1248, contenente le norme per l'attuazione del ruolo organico del personale dei Servizi speciali delle corporazioni e il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554;

Vista l'autorizzazione concessa dal Capo del Governo, con nota n. 11252, 2/1-3.1 del 25 novembre 1933, ad indire il presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

È bandito un concorso per titoli e per esami a due posti di delegato corporativo aggiunto (grado 8°, gruppo A) nel ruolo dei Servizi speciali delle corporazioni.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso i magistrati dell'ordine giudiziario, che abbiano grado non inferiore a quello di giudice aggiunto o equiparato ed abbiano almeno quattro anni di servizio effettivo, e i funzionari di gruppo A, di grado non inferiore al 9°, delle Amministrazioni dello Stato, che siano muniti di laurea in giurisprudenza o in scienze sindacali o economico-commerciali o politiche o sociali.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 5, dovrà essere inviata al Ministero delle corporazioni Direzione generale del Segretariato del Consiglio nazionale delle corporazioni, degli affari generali e del personale (Divisione del personale e affari generali) non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui istanze risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo alla posta o ad altri uffici o non risultino regolarmente documentate Ai concorrenti che risiedano nelle colonie è consentito di presentare entro il suddetto termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti successivamente, ma in ogni caso almeno dieci giorni innanzi la prima prova scritta.

Nella domanda i candidati debbono indicare con precisione il loro nome, cognome e paternità ed il recapito; debbono, inoltre, elencare tutti i documenti e titoli che vengono prodotti a corredo di essa.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, salvo che per il titolo originale di studio. In questo caso il concorrente potrà sostituirlo con un certificato di conseguito diploma di laurea.

Art. 4.

A corredo della domanda il concorrente dovrà unire i seguenti documenti:

1° l'originale o la copia autentica del titolo di studio indicato nel precedente art 2, oppure il certificato di conseguito diploma di laurea nel caso indicato nell'ultimo comma del precedente art. 3;

2° lo stato di famiglia, debitamente legalizzato, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio, per l'accertamento del titolo di preferenza di cui alla legge 6 giugno 1929, n. 1024, recante provvedimenti a favore dell'incremento demografico; i candidati celibi sono dispensati dal presentare detto certificato;

3° copia dello stato matricolare rilasciato e autenticato dal competente ufficio;

4° tutti i titoli di cultura che il candidato ritenga opportuno di produrre;

5° i documenti da cui risultino le benemerenze militari o per la causa nazionale;

6° certificato da rilasciarsi su carta legale dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, dal quale risulti l'appartenenza ai Fasci di combattimento, nonchè l'anno, il mese e il giorno della iscrizione.

Art. 5.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al seguente programma:

Prove scritte:

a) Diritto privato (civile e commerciale);
b) Diritto pubblico interno (costituzionale ed amministrativo);
c) Diritto corporativo e legislazione del lavoro (interna e comparata);
d) Economia politica e statistica (con particolare riguardo all'ordinamento corporativo).

Prova orale:

La prova orale si svolgerà sulle materie che hanno formato oggetto degli esami scritti.

Il concorrente potrà chiedere nella domanda di ammissione al concorso di sostenere le prove scritte ed orali in lingue straniere.

Art. 6.

Gli esami avranno luogo in Roma nei giorni 17, 18 e 19 maggio 1934, alle ore 9. I candidati dovranno presentarsi al Ministero delle corporazioni (via Molise), il giorno 16 maggio 1934, nelle ore antimeridiane per prendere notizia dei locali dove si svolgeranno le prove.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

Art. 7.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La Commissione giudicatrice potrà assegnare fino ad altri 10 punti per i titoli di cultura e per la conoscenza delle lingue attribuendo però non più di un punto per ogni prova facoltativa (comprendente l'orale e lo scritto) superata dal candidato.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto in quella orale e del punto per i titoli e la conoscenza delle lingue.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva e con la osservanza del disposto di cui al comma 4° dell'art. 1 del Regio decreto 15 agosto 1930, n. 1248.

Art. 8.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, si intenderà rinunciare al posto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 21 febbraio 1934 Anno XII

p. *Il Ministro*: BIAGI.

(5942)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorsi a due cattedre e ad un posto di maestra istitutrice presso il Reale educandato femminile « Agli Angeli » di Verona.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 23 dicembre 1929, n. 2392;
Veduto il R. decreto 1° ottobre 1931, n. 1312;
Veduto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;
Veduto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Veduto il decreto del Capo del Governo 12 dicembre 1933-XII;
Veduta la deliberazione del Consiglio di amministrazione del Reale educandato femminile di Verona, in data 25 gennaio 1934-XII;

Decreta:

Art. 1

Presso il Reale educandato femminile « Agli Angeli » di Verona sono indetti i seguenti concorsi per esami e per titoli:

a) una cattedra di lingua e lettere latine;
b) una cattedra di scienze fisiche e naturali;
c) un posto di maestra istitutrice di seconda classe.

Art. 2.

Per l'ammissione ai concorsi predetti è prescritta età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 40 anni compiuti alla data del presente bando.

Sono ammessi oltre il limite massimo anzidetto coloro che abbiano prestato servizio governativo con diritto a pensione a carico dello Stato per un periodo di tempo non inferiore alla eccedenza

della loro età rispetto al limite massimo. Restano fermi i benefici stabiliti dalle vigenti disposizioni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, per i decorati al valor militare, per gli invalidi di guerra e per gli invalidi per la causa nazionale. Inoltre, per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione prima del 28 ottobre 1922, è concesso sul limite massimo di età un aumento di quattro anni. Però a norma del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, non si applica alcun limite di età nei riguardi dei concorrenti che, alla data del presente decreto, prestino, quali dipendenti statali, non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio d'impiego civile da almeno due anni. I concorsi di cui sopra sono per titoli ed esami.

Art. 3.

Per l'ammissione ai concorsi a cattedre, è richiesto il possesso della abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio per almeno una delle materie comprese nella cattedra messa a concorso; per il concorso al posto di maestra istitutrice è richiesto il diploma di abilitazione magistrale o la licenza normale oppure il certificato di iscrizione ad un albo professionale per l'insegnamento medio.

Art 4.

Per i concorsi a cattedre l'esame verterà sulle materie comprese nella cattedra messa a concorso e consisterà in una prova scritta e in una orale. La prova scritta del concorso al posto di maestra istitutrice consisterà nello svolgimento di un tema di cultura storica e letteraria. La prova orale, della durata non minore di trenta minuti, sarà diretta a saggiare il grado di cultura della candidata e la sua capacità didattica, in relazione alle materie che formano parte dell'insegnamento elementare. Le prove scritte dei concorsi anzidetti avranno luogo nei giorni e nei locali che saranno indicati ai concorrenti ammessi ai concorsi.

Art 5.

Le domande di ammissione ai concorsi suddetti dovranno essere presentate al presidente del Reale educandato femminile di Verona entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e corredate dei seguenti documenti:

a) atto di nascita; la firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale o dal pretore competenti;

b) certificato di cittadinanza italiana con la firma dell'ufficiale di stato civile autenticata come sopra. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità;

c) certificato di moralità rilasciato dalla autorità comunale dove il candidato ha il suo domicilio o la sua residenza con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato. La firma di detta autorità deve essere autenticata dal prefetto della Provincia;

d) certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista, da rilasciarsi dal segretario federale della Provincia in cui ha domicilio il concorrente. Detto certificato deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili o ai Fasci femminili, con l'indicazione della data di iscrizione;

e) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici, tali da impedire l'adempimento dei doveri di ufficio, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o da un ufficiale sanitario o da un medico condotto. La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dalla autorità comunale, la firma della quale deve essere a sua volta autenticata dal prefetto della Provincia;

f) certificato generale del casellario giudiziale con la firma del cancelliere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

g) per i concorsi a cattedre, certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento e, per coloro che abbiano prestato servizio militare, copia del foglio matricolare dello stato di servizio militare, munito, ove occorra, della relativa dichiarazione integrativa;

h) titolo di studio in base al quale si domanda l'ammissione ai concorsi in originale o copia autentica;

i) elenco in carta libera, in doppio esemplare, firmato dal candidato, di tutti i documenti, titoli, lavori e pubblicazioni presentati ai concorsi;

l) stato di famiglia, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il suo domicilio.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo, e quelli indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*) ed *f*) i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo, in una delle Amministrazioni governative con diritto a pensione a carico dello Stato, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio (con diritto a pensione a carico dello Stato) alla data di pubblicazione del presente bando di concorso, con certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa.

La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti importa l'esclusione dai concorsi.

Ai documenti sopra elencati i concorrenti possono aggiungere tutti quei titoli che ritengano opportuni nel proprio interesse e le loro pubblicazioni, escluse le opere manoscritte o dattilografate.

Qualunque certificato di servizio, se rilasciato da Istituti di istruzione media o primaria, deve essere autenticato dal provveditore agli studi territorialmente competente; se rilasciato da segreterie o da Istituti universitari o di istruzione superiore, deve essere autenticato dal rettore dell'Università o dal direttore dell'Istituto superiore. I certificati rilasciati dai Regi provveditori agli studi non abbisognano di legalizzazione.

Per la valutazione delle benemerenze belliche e patriottiche, i concorrenti dovranno produrre i documenti attestanti tali benemerenze.

Per l'ammissione ai concorsi di cui al presente decreto, non è consentito il riferimento a documenti presentati sia presso questa che presso altre Amministrazioni o presso altri Educandati.

Art. 6.

Le nomine ai posti messi a concorso col presente decreto sono conferite nell'ordine di graduatoria formata dalle Commissioni in base alle votazioni riportate.

In caso di parità di merito, saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni ed integrazioni, nonchè quelle dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, recante norme a favore dell'incremento demografico. Le graduatorie saranno approvate con decreto Ministeriale e a tal fine a cura del presidente del Reale educandato di Verona saranno trasmessi a questo Ministero, per i necessari controlli, tutti gli atti dei concorsi nonchè i fascicoli dei candidati.

Art. 7.

I vincitori dei concorsi a cattedre sono nominati straordinari per la durata di un triennio, mentre la vincitrice del concorso al posto di maestra istitutrice conseguirà la nomina in ruolo dopo aver prestato il prescritto periodo di prova non superiore a sei mesi.

Sono dispensati da tale periodo di prova coloro che all'atto della nomina abbiano esercitato mansioni proprie del ruolo in cui vengono assunti per un periodo di tempo non inferiore a quello stabilito per il detto servizio.

Art. 8.

Per quant'altro occorra per l'esecuzione di questo decreto e che non sia prescritto o richiamato nei precedenti articoli, si applicano i Regi decreti 23 dicembre 1929 n. 2392, e 1° ottobre 1931, n. 1312.

Roma, addì 26 febbraio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ERCOLE

(5679)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorsi ad una cattedra e ad un posto di maestra istitutrice presso il Reale educandato femminile di Montagnana.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 23 dicembre 1929, n. 2392;
Veduto il R. decreto 1° ottobre 1931, n. 1312;
Veduto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;
Veduto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Veduto il decreto del Capo del Governo 12 dicembre 1933-XII;
Veduta la deliberazione del Consiglio di amministrazione del Reale educandato di Montagnana, in data 28 gennaio 1934-XII;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Reale educandato femminile di Montagnana sono indetti i seguenti concorsi:

a) una cattedra di materie letterarie;

b) un posto di maestra istitutrice di seconda classe.

Art. 2.

Per l'ammissione ai concorsi predetti è prescritta età non superiore ai 40 anni e non inferiore ai 18 anni compiuti alla data del presente bando.

Sono ammessi oltre il limite massimo anzidetto coloro che abbiano prestato servizio governativo con diritto a pensione a carico dello Stato per un periodo di tempo non inferiore alla eccedenza della loro età rispetto al limite massimo. Restano fermi i benefici stabiliti dalle vigenti disposizioni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, per i decorati al valor militare, per gli invalidi di guerra e per gli invalidi per la causa nazionale. Inoltre, per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione prima del 28 ottobre 1922, è concesso sul limite massimo di età un aumento di quattro anni. Però, a norma del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, non si applica alcun limite di età nei riguardi dei concorrenti che, alla data del presente decreto, prestino, quali dipendenti statali, non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio d'impiego civile da almeno due anni. I concorsi di cui sopra sono per titoli ed esami.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso alla cattedra di materie letterarie è richiesto il possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio per almeno una delle materie comprese nella cattedra messa a concorso; per il concorso al posto di maestra istitutrice è richiesto il diploma di abilitazione magistrale o la licenza normale oppure il certificato di iscrizione ad un albo professionale per l'insegnamento medio.

Art. 4.

Per il concorso a cattedra l'esame verterà sulle materie comprese nella cattedra messa a concorso e consisterà in una prova scritta e in una orale. La prova scritta del concorso al posto di maestra istitutrice consisterà nello svolgimento di un tema di cultura storica e letteraria. La prova orale, della durata non minore di trenta minuti, sarà diretta a saggiare il grado di cultura della candidata e la sua capacità didattica, in relazione alle materie che formano parte dell'insegnamento elementare.

Le anzidette prove scritte avranno luogo nei giorni e nei locali che saranno indicati ai concorrenti ammessi ai concorsi.

Art. 5.

Le domande di ammissione ai concorsi anzidetti dovranno essere presentate al presidente del Reale educandato femminile di Montagnana entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e corredate dei seguenti documenti:

a) atto di nascita; la firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale o dal pretore competenti;

b) certificato di cittadinanza italiana con la firma dell'ufficiale di stato civile autenticata come sopra. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità;

c) certificato di moralità rilasciato dalla autorità comunale dove il candidato ha il suo domicilio o la sua residenza con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato. La firma di detta autorità deve essere autenticata dal prefetto della Provincia;

d) certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista, da rilasciarsi dal segretario federale della Provincia in cui ha domicilio il concorrente. Detto certificato deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili o ai Fasci femminili, con l'indicazione della data di iscrizione;

e) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici, tali da impedire l'adempimento dei doveri di ufficio, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o da un ufficiale sanitario o da un medico condotto. La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dalla autorità comunale, la firma della quale deve essere a sua volta autenticata dal prefetto;

f) certificato generale del casellario giudiziale con la firma del cancelliere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

g) per il concorso alla cattedra di materie letterarie, certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento e, per coloro che abbiano prestato servizio militare, copia del foglio matricolare munito, ove occorra, della relativa dichiarazione integrativa;

h) titolo di studio in base al quale si domanda l'ammissione ai concorsi in originale o copia autentica;

i) elenco in carta libera, in doppio esemplare, firmato dal candidato, di tutti i documenti, titoli, lavori e pubblicazioni presentati ai concorsi;

l) stato di famiglia, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il suo domicilio.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo, e quelli indicati alle lettere b), c), d), e) ed f) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere a), b), c), e) ed f) i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo, in una delle Amministrazioni governative con diritto a pensione a carico dello Stato, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio (con diritto a pensione a carico dello Stato) alla data di pubblicazione del presente bando di concorso, con certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa.

La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti importa l'esclusione dai concorsi.

Ai documenti sopra elencati i concorrenti possono aggiungere tutti quei titoli che ritengano opportuni nel proprio interesse e le loro pubblicazioni, escluse le opere manoscritte o dattilografate.

Qualunque certificato di servizio, se rilasciato da Istituti di istruzione media o primaria, deve essere autenticato dal provveditore agli studi territorialmente competente; se rilasciato da segreterie o da Istituti universitari o di istruzione superiore, deve essere autenticato dal rettore dell'Università o dal direttore dell'Istituto superiore. I certificati rilasciati dai Regi provveditori agli studi non abbisognano di legalizzazione.

Per la valutazione delle benemerenze belliche e patriottiche, i concorrenti dovranno produrre i documenti attestanti tali benemerenze.

Per l'ammissione ai concorsi di cui al presente decreto, non è consentito il riferimento a documenti presentati sia presso questa che presso altre Amministrazioni o presso altri Educandati.

Art. 6.

Le nomine ai posti messi a concorso col presente decreto sono conferite nell'ordine di graduatoria formata dalle Commissioni in base alle votazioni riportate.

In caso di parità di merito, saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni ed integrazioni, nonchè quelle dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, recante norme a favore dell'incremento demografico. Le graduatorie saranno approvate con decreto Ministeriale e a tal fine a cura del presidente del Reale educandato di Montagnana saranno trasmessi a questo Ministero, per i necessari controlli, tutti gli atti dei concorsi nonchè i fascicoli dei candidati.

Art. 7.

Il vincitore del concorso alla cattedra di materie letterarie sarà nominato straordinario per la durata di un triennio, mentre le vincitrice del concorso al posto di maestra istitutrice conseguirà la nomina in ruolo dopo di aver prestato il prescritto periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Sono dispensati da tale periodo di prova coloro che all'atto della nomina abbiano esercitato mansioni proprie del ruolo in cui vengono assunti per un periodo di tempo non inferiore a quello stabilito per il detto servizio.

Art. 8.

Per quant'altro occorra per l'esecuzione del presente decreto e che non sia prescritto o richiamato nei precedenti articoli, si applicano i Regi decreti 23 dicembre 1929, n. 2392, e 1° ottobre 1931, n. 1312.

Roma, addì 26 febbraio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ERCOLE.

(5678)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.